

## **Modelli Organizzativi 231 e Rating di Legalità: Problematiche aperte ed evidenze empiriche**

### **Abstract**

Ad oggi, la *compliance*, intesa come conformità e rispondenza a leggi e regolamenti, è una caratteristica che le imprese ricercano con crescente frequenza.

Se da un lato, vi è la spinta e la richiesta da parte del legislatore di una maggiore trasparenza e legalità nel fare impresa, che viene anche premiata attraverso i meccanismi previsti dal rating di legalità e dai modelli organizzativi; dall'altro, vi è il costante bisogno da parte delle imprese di aggiornarsi, stare al passo con le norme, magari creando funzioni aziendali *ad-hoc* o rivolgendosi a consulenti esterni esperti in materia.

Il tutto per scongiurare i rischi legali ed evitare di essere estromessi dal circuito economico (mediante sanzioni, interdittive, confische ecc.).

I modelli organizzativi 231 ed il rating di legalità altro non sono che un riconoscimento ufficiale, da parte dello Stato, ad evidenza che le imprese abbiano fatto tutto il possibile per prevenire o quantomeno ridurre i rischi configurabili.

Nella stesura della tesi si affronta la disciplina 231 con focus particolare sui modelli organizzativi, e sui rapporti che questi hanno con il rating di legalità, quale misura di trasparenza e legalità. Ad evidenza dei rapporti tra i due strumenti, sono state effettuate delle indagini volte a verificare la percezione del tessuto imprenditoriale e le relazioni che questi hanno con gli indicatori di criminalità e di benessere.

### **Sintesi**

L'elaborato è strutturato in quattro capitoli:

#### **1. La normativa ex dlgs 231/2001**

Il dlgs 231/2001 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa dell'ente, intesa come responsabilità che proviene da reato, accertata con processo penale e sulla quale possono gravare sanzioni. Il risultato è una sorta di ibrido tra amministrativo e penale: non è esclusivamente di carattere amministrativo, in quanto presuppone l'esistenza di reato e non è esclusivamente penale, perché la funzione punitiva-sanzionatoria non ha scopi di rieducazione, tipici della pena.

Col dlgs 231/01 si supera il brocardo "*societas deliquere non potest*" in quanto le società possono delinquere e se è il caso, sono anche passibili di sanzioni.

Nel capitolo si illustra il novero dei reati presupposto, il sistema sanzionatorio e la funzione esimente dei modelli organizzativi.

## **2. I modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Qualunque attività di impresa, sia di natura pubblica che privata ed in qualsiasi contesto essa operi, vive in condizioni di incertezza. La capacità di valutare, gestire e limitare il rischio è essenziale per il perdurare della stessa.

Il ruolo della funzione del controllo interno ha l'obiettivo strategico di limitare quanto più possibile l'accadimento di ipotetici rischi (finora conoscibili) e la gestione di questi una volta manifestatisi, cercando di attenuare l'impatto economico negativo.

I modelli 231 si collocano tra gli strumenti di *corporate governance* in grado di equilibrare gli assetti istituzionali dell'impresa, secondo il meccanismo di soggetti-contributi-ricompense, e soprattutto ricoprono un ruolo nodale nella disciplina in esame, in quanto permettono all'ente di liberarsi dalla responsabilità da reato.

Nel capitolo si esamina la funzione del controllo interno, il sistema dei controlli, il ruolo e la struttura dei modelli.

## **3. Il rating di legalità nel modello 231**

Il rating di legalità è uno strumento sviluppato dall'AGCM, in accordo con il Ministero dell'Interno e della Giustizia, che sintetizza il rispetto di elevati standard etici, di legalità, trasparenza e responsabilità sociale delle imprese che ne fanno richiesta.

La funzione del rating è quella di dare un giudizio alle aziende e creare una classificazione di aziende etiche e virtuose, per diffondere e promuovere dei comportamenti e dei modelli da seguire, fornendo dei benefici ed incentivi alle aziende più meritevoli.

Possono richiedere il rating le imprese di ogni tipo, sia individuali o in forma collettiva, purché presentino tre caratteristiche indispensabili, quali: sede operativa in Italia, fatturato minimo di 2 milioni di euro ed iscrizione al registro imprese da almeno 2 anni dalla richiesta.

Dal momento dell'ottenimento, il rating di legalità ha una durata biennale. Alla scadenza, può essere rinnovato, revocato, annullato o sospeso.

Rating di legalità e modelli organizzativi 231 sono stati introdotti in periodi temporali diversi, come diverse sono le discipline che li regolamentano. Tuttavia, questi presentano delle assonanze, per caratteristiche e finalità.

La normativa prevede che l'adozione dei modelli 231 sia una condizione (non obbligatoria) per l'ottenimento del rating di legalità. Vi è però la necessità di integrare le due discipline, in quanto l'ottenimento di un rating di legalità, senza l'adozione di adeguati modelli organizzativi, può consentire comportamenti esclusivamente opportunistici e di conseguenza il riconoscimento del rating di legalità ad imprese in cui si compiono i reati.

Si tratterebbe pertanto di rendere il modello 231 obbligatorio, quale condizione necessaria.

Nel capitolo si esaminano i rapporti tra i due strumenti, nonché i sistemi premiali riconosciuti una volta conseguito il riconoscimento in esame, quale miglioramento del merito creditizio e maggiorazione del punteggio in graduatoria per appalti pubblici.

#### **4. Il rating di legalità: evidenze empiriche**

Il rating di legalità è un riconoscimento che sempre più imprese cercano di ottenere. Il problema sta nel comprendere se le imprese sono interessate al rating di legalità soltanto per i benefici che questo concede, oppure sono in grado di interiorizzare il cambiamento culturale auspicato dal legislatore.

Per dare una risposta a questo interrogativo, si effettuano le seguenti analisi:

- Questionario alle aziende che hanno ottenuto il rating di legalità nelle province di Messina e di Reggio Calabria;
- Analisi di correlazione tra il numero di aziende che hanno il rating di legalità (su base regionale e rapportato per 100 mila abitanti) e gli indicatori di criminalità intesi come numero di denunce di truffe e frodi informatiche, estorsioni, riciclaggio ed impiego di denaro sporco (su base regionale e rapportato per 100 mila abitanti);
- Analisi di correlazione tra il numero di aziende che hanno il rating di legalità (su base regionale e rapportato per 100 mila abitanti) ed il PIL regionale.

Dalle analisi emerge che buona parte delle aziende che richiedono il rating, ottengono dei benefici per quanto riguarda l'istruttoria del credito e le gare d'appalto. Inoltre, non c'è correlazione tra il numero di aziende con rating e gli indicatori di criminalità, mentre c'è una correlazione positiva con il PIL. Purtroppo, le aziende sono volte ad utilizzare gli strumenti oggetto dell'analisi solo ai fini opportunistici, come se questi fossero degli incentivi e non vi è ancora una interiorizzazione della *ratio* di queste discipline.